



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B ALLA LETTERA DI INVITO

LOTTO A

SEZIONE POLIZZA DI R.C.T. / R.C.O.

Decorrenza ore 24.00 del 31.03.2020

Scadenza ore 24.00 del 31.03.2023

R.C.T Massimale € 2.500.000,00

R.C.O. € 2.500.000,00

Calcolo del Premio sulla base delle Retribuzioni e compensi lordi annui stimati di € 1.150.000,00

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Attività degli Assicurati e loro individuazione

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Art. 3 Durata del contratto

Art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art. 5 Regolazione del premio

Art. 6 Recesso a seguito di sinistro

Art. 7 Modifiche dell'assicurazione

Art. 8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Art. 9 Oneri fiscali

Art. 10 Foro competente

Art. 11 Interpretazione del contratto

Art. 12 Obblighi in caso di sinistro

Art. 13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Art. 14 Coassicurazione e delega

Art. 15 Clausola Broker

Art. 16 Rinvio alle norme di legge

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Art. 2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

Art. 3 Malattie professionali

Art. 4 Qualifica di terzo

Art. 5 Rinuncia alla rivalsa

Art. 6 Esclusioni

Art. 7 Rischi compresi

Art. 8 Gestione delle vertenze di danno e spese legali



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B ALLA LETTERA DI INVITO

- Art. 9 Danni a cose consegnate
- Art. 10 Lavori di cui al dlgs 276/2003
- Art. 11 Responsabilità personale
- Art. 12 Validità territoriale
- Art. 13 Gestione danni in franchigia
- Art. 14 Precisazione

SEZIONE 4 R.C. AMMINISTRATORI, DIRETTORE, PROGETTISTI E DIRETTORI LAVORI

PARTE PRIMA – PERDITE PECUNIARIE

- Art. 1 Oggetto dell'assicurazione
- Art. 2 Rischi esclusi

PARTE SECONDA – DANNI CORPORALI E MATERIALI (garanzia per i dipendenti tecnici)

- Art. 3 Oggetto dell'assicurazione
- Art. 4 Rischi compresi
- Art. 5 Rischi esclusi

PARTE TERZA – NORME COMUNI ALLA PARTE PRIMA E SECONDA

- Art. 5 Inizio e termine della garanzia
- Art. 6 Sospensione e/o interruzione di attività
- Art. 7 Ente di appartenenza e pubblica amministrazione
- Art. 8 Limite di risarcimento – scoperto
- Art. 9 Persone non considerate terzi
- Art. 10 Estensione territoriale
- Art. 11 Vincolo di solidarietà
- Art. 12 Cessazione dalla funzione di singoli assicurati

SEZIONE 5 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI

- Art. 1 Massimali
- Art. 2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B ALLA LETTERA DI INVITO

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Polizza: Il documento che prova l'assicurazione;

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato:

- l'Ente Contraente CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.;
- tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo;
- le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell'Ente;

Società: l'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Franchigia: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

Scoperto: la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Danno corporale: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

Danni materiali: il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.

Massimale per sinistro: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Massimale per anno: la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.

Periodo assicurativo:

quello corrispondente alla durata triennale del presente contratto.

Annualità assicurativa:

il periodo di dodici mesi a partire dalla data di efficacia della copertura assicurativa e fino allo spirare del dodicesimo mese, e così ogni successivo periodo di dodici mesi

Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio:

ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti da libri paga corrisposte al personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL).



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B ALLA LETTERA DI INVITO

Art. 2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

A titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che l'attività principale dell'Assicurato è la seguente:

LA SOCIETA' CO.R.D.A.R. VALSESIA HA PER OGGETTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COSTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 05/01/1994 N 36 DALL'INSIEME DEI SERVIZI DI CAPTAZIONE, ACCUMULO, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA AD USI CIVILI ED INDUSTRIALI, DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PROVVEDENDO ALLA RACCOLTA ED ALLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE CIVILI, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E ZOOAGRICOLE AL FINE DI ELIMINARE L'INQUINAMENTO DA TUTTI I CORPI IDRICI RECIPIENTI DEI BACINI IMBRIFERI.

NELL'ESPLETAMENTO DELLO SCOPO SOCIALE ESSA POTRA' IN PARTICOLARE: - PROGETTARE E COSTRUIRE LE OPERE NECESSARIE PER LA CAPTAZIONE, L'ADDUZIONE, LA POTABILIZZAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USI CIVILI E INDUSTRIALI; OPERE DI DIFESA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE; - GESTIRE OPERE GIA' ESISTENTI E REALIZZATE, SECONDO LE NORME VIGENTI O CHE SARANNO EMANATE DALLE AUTORITA' COMPETENTI NELLO SPECIFICO SETTORE; - PROGETTARE, COSTRUIRE E GESTIRE RETI DI COLLETTORI DI FOGNATURE E DI RELATIVI IMPIANTI DI DEPURAZIONE SECONDO LE PREVISIONI E LE DIRETTIVE EMANATE ED EMANANDE DALLE AUTORITA' COMPETENTI NEL SETTORE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE; - RILEVARE LA PORTATA CONVOGLIATA DAI COLLETTORI E LA QUALITA' DEI LIQUAMI AL FINE DI SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE ALLE AUTORITA' COMPETENTI GLI EVENTUALI SCARICHI NON CONTENUTI NEI LIMITI DI ACCETTABILITA' PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE; - ESERCITARE LE ATTIVITA' E I POTERI PREVISTI DALLE LEGGI IN MATERIA CONCERNENTI LO SCOPO SOCIALE IVI COMPRESSE LE FUNZIONI CONNESSE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI ED I RELATIVI CONTROLLI, ALLA DETERMINAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO; - GESTIRE PER CONTO LA COSTRUZIONE, IL MANTENIMENTO E L'ESERCIZIO DI RETI INTERNE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA COMPATIBILE CON IL PROPRIO.

LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' GESTIRE: - ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI DA SVOLGERSI NELL'AMBITO DEL PROPRIO CICLO PRODUTTIVO; - ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O TERMICA E/O DEL GAS, PER ESCLUSIVE FINALITA' DI AUTOCONSUMO.

LA PARTE PREVALENTE DELL'ATTIVITA' SOCIALE, DOVRA' ESSERE SVOLTA NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI SOCI CHE USUFRUISCONO DI SERVIZI.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B ALLA LETTERA DI INVITO

LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE IN FORMA RESIDUALE, NEL RISPETTO DEI LIMITI DI LEGGE ALTRE ATTIVITA', A CONDIZIONE CHE CIO' NON COMPROMETTA L'OTTIMALE PERSEGUIMENTO DEL SERVIZIO RESO NELL'INTERESSE DELLA COLLETTIVITA' E CHE POSSA CONCORRERE A DETERMINARE L'ABBATTIMENTO DEI COSTI ED IL CONTENIMENTO DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L'assicurazione comprende le attività collegate, complementari, accessorie, preliminari e conseguenti alle attività principali svolte per conto di Enti pubblici o privati, nulla escluso né eccettuato, comprese le attività e i servizi che possano essere espletati in futuro a seguito di istituzione e attribuzione all'Azienda di tali nuove attività da parte degli Organi deliberativi.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione comprende e viene estesa a impianti e dotazioni patrimoniali esistenti o di nuove realizzazioni strumentali all'espletamento del servizio.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B ALLA LETTERA DI INVITO

Il Contraente e gli Assicurati sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 - Durata e proroga del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio (ossia dalle ore 24,00 del 31/03/2020 alle ore 24,00 31/03/2023, e fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1.2 della lettera di invito) e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo (ossia alle ore 24,00 del 31/03/2023), salve le ipotesi di proroga previste dagli atti di gara o dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Tuttavia alle parti è concessa in caso di contratto pluriennale la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza. Ove lo ritenga conveniente e qualora sia legittimo in base alla normativa vigente, il Contraente ha la facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, con preavviso di almeno due mesi dalla scadenza, per una durata massima pari a quella originaria, alle stesse condizioni normative ed economiche in corso.

E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio verrà corrisposto per annualità di polizza, fermi i termini di pagamento indicati nel presente articolo.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B ALLA LETTERA DI INVITO

Art. 5 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni annualità di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 60 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 60 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (posta elettronica certificata, telefax o simili) indirizzata alla Società e/o all'agenzia da quest'ultima incaricata per la gestione del presente contratto.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B ALLA LETTERA DI INVITO

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente e con espressa esclusione di ogni altro Foro, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo. Il Contraente o l'Assicurato, quando siano venuti a conoscenza di una contestazione riguardante la responsabilità oggetto della garanzia devono farne comunicazione scritta alla Società non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui hanno avuto notizia della contestazione. E' in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Coassicurazione e delega

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore e dell'Assicurato.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

La Società, che sarà, pertanto, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, con la sottoscrizione del presente capitolato e del contratto d'appalto dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici a firmare ogni atto, corrispondenza e documento (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quietanze, attestazioni, certificazioni, modificazioni e integrazioni contrattuali) relativo al lotto/contratto assicurativo anche in loro nome e per loro conto (e ciò vale anche per il presente capitolato).



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B ALLA LETTERA DI INVITO

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Coassicuratrice delegataria, la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 15 - Broker

La stazione appaltante dichiara che per la gestione ed escuizione del presente contratto non si avvale di Broker.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n. 317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali;
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinere" anche nell'eventuale assenza di analogo copertura da parte dell'INAIL.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B ALLA LETTERA DI INVITO

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/84 n. 222. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Art. 3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società per annualità assicurativa: per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante l'annualità assicurativa, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; per più danni verificatisi in una stessa annualità assicurativa.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 4 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente al caso morte ed alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art. 2 della presente Sezione).

I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B ALLA LETTERA DI INVITO

Art. 5 – Rinuncia alla rivalsa

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori dell'Ente assicurato, salvo per il caso di dolo e colpa grave. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

Art. 6 – Esclusioni

A.: L'assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i danni

- a) Da furto;
- b) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aereomobili;
- c) Alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori salvo quanto indicato all'art. 6 punto 21;
- d) Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all'art. 6 punto 41;
- e) Conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto dall'art. 7 punto 16;
- f) A cose in consegna o custodia, nonché a cose movimentate salvo quanto indicato all'art. 7 comma 7 e 21 che seguono;
- g) Da Manutenzione di strade pubbliche.

B.: L'Assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro non comprendono i danni:

- i) Derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente lavori che richiedono impiego di tali materiali; Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.);
- j) Di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- k) Conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- l) I danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- m) I danni causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte;
- n) I danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM).



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B ALLA LETTERA DI INVITO

Art. 7 – Rischi compresi

La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- 1) ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purchè i medesimi siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- 2) Dalla proprietà e/o conduzione e/o uso:
 - a) Di tutti i fabbricati adibiti e non a pubblici servizi. L'assicurazione comprende tra l'altro i rischi relativi all'esistenza di: impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili ecc., antenne radiotelevisive, aree di pertinenza dei fabbricati, compresi relativi cancelli anche servo comandati, recinzioni e strade private di accesso. Limitatamente alla proprietà dei fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali, da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture;
 - b) Tenso strutture, aree pubbliche e del territorio in genere, terreni e relativi impianti ed attrezzature, boschi e parchi anche aperti al pubblico che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
 - Attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche,
 - Civili abitazioni, uffici;
 - Attività rurali,
 - Attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.
- 3) Per danni a terzi trasportati su veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla L. 990.
- 4) Per l'organizzazione di corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, anche presso aziende ed altri Enti;
- 5) Da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
- 6) Per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture e le sedi dell'Assicurato;
- 7) Per danni arrecati alle cose in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali dell'Ente nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni causati da furto ed incendio;
- 8) Per danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
- 9) Dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario;



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B ALLA LETTERA DI INVITO

- 10) Da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria (compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati); promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa, politica, religiosa, assistenziale in genere, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, attività dopolavoristiche compresa l'organizzazione di gite effettuate con mezzi pubblici di trasporto, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili, sociali); di volontariato e sociali (squadre/volontari addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi e spiagge) compresa la responsabilità personale dei volontari che partecipano a dette attività; spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili, compreso montaggio e smontaggio di palchi e stands. Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da terzi, sia per danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi.
- 11) Per danni:
- Subiti da dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/Assicurato;
 - Causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti.
- 12) Per danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, di vigilanza e pubblica sicurezza, sia eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore.
- 13) Per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
- 14) In relazione alla qualifica di: "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza", riferita sia all'Assicurato che ai propri dipendenti, nonché nella loro qualità di committente, "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione alle Leggi 196/03 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
- 15) L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per eventuali danni materiali e corporali da urto, collisione e ribaltamento di veicoli in circolazione su reti stradali adiacenti all'azienda assicurata in conseguenza di esalazioni fumogene originate da incendio di cose dell'Assicurato;
- 16) L'assicurazione vale anche in caso di inquinamento accidentale. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, i suoi dipendenti o le altre persone di cui l'Assicurato dovesse rispondere ai sensi di legge, delle somme che i predetti fossero tenuti a pagare, quali civilmente responsabili per danni involontariamente e/o colposamente cagionati a terzi causati da inquinamento dell'ambiente, in conseguenza di un fatto accidentale e/o colposo ed improvviso derivante dall'attività descritta in polizza, compreso lo smercio dei prodotti entro i limiti territoriali previsti in polizza.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B ALLA LETTERA DI INVITO

Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale di “Responsabilità civile verso terzi” per ciascun sinistro e annualità assicurativa.

Per “danni da inquinamento dell’ambiente” si intendono anche quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e/o macchinari. In questo caso la garanzia è prestata con minimo non indennizzabile di €5.000,00 (cinquemila/00) e scoperto del 10%.

Sono compresi nell’assicurazione i danni cagionati a terzi in conseguenza di:

- a) morte e lesioni personali;
 - b) danneggiamenti diretti e materiali a cose o animali;
 - c) interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere impossibilità di utilizzare i beni che si trovano nell’ambiente interessato.
- 17) Per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti, inclusi i danni da interruzione di attività;
 - 18) Per danni da cedimento o franamento del terreno, purchè non direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi ed altre tecniche sostitutive. Qualora il franamento e cedimento del terreno cagioni danni ad impianti e condutture sotterranei, s’intendono compresi anche i danni ad essi conseguenti;
 - 19) Per danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all’avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall’Assicurato che commissioni a terzi, in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell’appaltatore.
 - 20) Dall’esistenza di spazi per il parcheggio e/o sosta dei veicoli, compresi i danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti e/o Amministratori;
 - 21) Per danni ai locali e alle cose trovatesi nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori (compresi gli infissi), nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi;
 - 22) Dalla proprietà ed esercizio di strade, fossi fognature, relativamente ai danni da spargimento di acqua e rigurgito di fogna sono compresi quelli dovuti esclusivamente a rottura accidentale di tubazioni e condutture;
 - 23) Per danni provocati a Terzi da ditte e/o persone non alle dirette dipendenze dell’Assicurato ma della cui opera questi si avvale nell’esercizio della propria attività. Sono altresì compresi i danni sofferti dalle medesime persone per responsabilità della contraente;
 - 24) Per danni avvenuti in ogni luogo ove la contraente svolge la propria attività o sia presente la sua organizzazione tecnica, organizzativa o commerciale per motivi di addestramento, collaudo, montaggio, assistenza, promozione, pubblicità, allestimento impianti.
 - 25) Dall’esercizio e/o proprietà di impianti sportivi e ricreativi, giardini, alberi anche di alto fusto, verde pubblico in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante), l’utilizzo di anticrittogamici e parassitari nonché la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla caduta di alberi o rami derivante anche da eventi atmosferici, compreso il fulmine, con esclusione di alluvioni, terremoto o incendio, cimiteri e relativi servizi cimiteriali; Per danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se l’interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale;



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B ALLA LETTERA DI INVITO

- 26) Per danni derivanti dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e infrastrutture nonché mezzi meccanici di sollevamento, macchinari, macchine operatrici in genere, sgombraneve, carrelli operatori nonché veicoli, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare; la garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16 anno di età;
- 27) Premesso che: il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione;
- 28) Per danni dall'attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato ove si verifica l'esistenza del servizio,
- 29) Da fatto di cassaintegrati e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con sussidio, impiegati dall'Ente nel territorio comunale, ai sensi della legge n.451/94. Tale estensione di garanzia viene prestata a condizione che i danni siano conseguenti ad operazioni svolte nell'ambito dell'attività garantita ed a condizione che la responsabilità del fatto sia ascrivibile all'ente assicurato. La garanzia esclude i danni a luoghi, strutture, arredi e macchinari usati nonché ogni responsabilità professionale e/o commerciale. La compagnia di assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa verso i dipendenti responsabili del sinistro a meno che tale diritto non venga esercitato direttamente dall'Assicurato. Per le persone sopra indicate e, in genere, per tutti coloro che, non in rapporto diretto di dipendenza con l'Assicurato, partecipano in modo continuativo e saltuario alle attività dell'Assicurato stesso, la garanzia RCT vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o servizio, escluse le malattie professionali e unicamente in caso di morte o lesioni gravi o gravissime, così come descritto dall'articolo 583 C.P.. Tale garanzia viene prestata fino a concorrenza dei massimali per sinistro e per persona convenuti per l'assicurazione RCO;
- 30) In relazione alla gestione della mensa e del bar aziendale e dei distributori automatici di cibi e bevande. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente tali servizi;
- 31) In relazione al trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di scarico e carico;
- 32) Per i danni cagionati ai veicoli non in avaria, rimossi su richiesta delle competenti autorità, durante il trasporto, traino od il sollevamento a seguito di caduta, sganciamento, collisione od uscita di strada; la garanzia si intende valida anche per i danni cagionati a terzi derivanti dalla caduta del veicolo rimosso durante le suddette operazioni e per i danni subiti da suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree esclusi i danni da furto, incendio nonché alle cose contenute o trasportate sui veicoli medesimi. Lo stato prima e dopo la rimozione deve essere certificato dalle competenti autorità o da altro personale autorizzato;
- 33) In relazione all'impiego di stagisti operanti presso le sedi dell'Assicurato, anche se non dipendenti dello stesso, per i danni che possono involontariamente cagionare a terzi, compresi i dipendenti dell'Assicurato, o fra di loro durante lo svolgimento delle relative mansioni professionali;



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B ALLA LETTERA DI INVITO

- 34) Dalla gestione di isole ecologiche – ecocentri - nonché da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere. La garanzia comprende inoltre la responsabilità derivante: dal rischio statico di tutti i contenitori di proprietà od in dotazione della Contraente, posti in aree pubbliche o private, compresi ; i danni conseguenti alla movimentazione meccanica o manuale di cassonetti e contenitori, anche se di proprietà di terzi, esclusi i danni ai contenitori medesimi, nonché i danni subiti dagli autoveicoli in sosta nell'ambito della movimentazione dei cassonetti, ivi compreso il ricorso terzi da incendio, nonché i danni procurati a terzi derivanti da avverse condizioni meteorologiche quali, a titolo esemplificativo, temporali, raffiche di vento di qualunque intensità, che diano luogo a movimento dei contenitori assicurati. Dalla proprietà e uso, di veicoli a propulsione muscolare, velocipedi in genere, veicoli a mano ed a trazione animale; Dalla proprietà e uso, di veicoli a propulsione muscolare, velocipedi in genere, veicoli a mano ed a trazione animale;
- 35) Danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere, a parziale deroga all'art. 5 lettera a) che precede;
- 36) Da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose oggetto delle suddette operazioni;
- 37) Da uso e conduzione di ogni bene mobile, impianto attrezzatura, utilizzata nello svolgimento delle attività dell'Ente Assicurato;
- 38) Dalla proprietà ed esercizio di cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria;
- 39) Per i servizi di pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale;
- 40) Per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte dell'Assicurato;
- 41) Dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi di competenza dell'Ente.

**APPENDICE DI RISCHIO COMPRESA NELLA COPERTURA IN DEROGA AD OGNI
EVENUALE DIVERSA PREVISIONE DEL PRESENTE CAPITOLATO:**

Si precisa che la presente polizza è prestata, inderogabilmente, anche a favore della **AUTORITA' D'AMBITO N. 2 "BIELLESE VERCELLESE CASALESE"**, con sede in Vercelli (VC), via G. Carducci, n. 4, e dei proprietari dei beni per danni da qualunque causa determinati a reti, impianti e dotazioni patrimoniali esistenti o di nuova realizzazione strumentali all'espletamento del servizio.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B ALLA LETTERA DI INVITO

Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici (con l'assenso del Contraente) ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.

Art. 9 – Danni a cose consegnate ex art. 1783, 1784, 1785 bis

Ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 bis la garanzia comprende la R.C. derivante all'Assicurato ai sensi degli art. suddetti per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

Art. 10 – Lavoratori di cui al d.lgs 15.06.2015, n. 81 (già d.lgs. 276/2003)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a Terzi da lavoratori di cui al d.lgs 15 giugno 2015, n. 81, dei quali lo stesso Assicurato si avvale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione. Si considerano terzi, nei limiti del massimale previsto per la garanzia RCO per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse malattie professionali) subiti in conseguenza delle mansioni a cui sono adibiti, i lavoratori di cui al d.lgs 81/2015 (già d.lgs. 276/2003) dei quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento dell'attività oggetto dell'assicurazione.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione RCO rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di RCO.

Con riferimento all'art 5 della "Sezione 2" (regolazione del premio) si precisa che all'ammontare delle retribuzioni erogate dall'Assicurato deve essere sommato quanto erogato dall'Assicurato stesso a corrispettivo delle prestazioni di lavoro di cui al d.lgs 276/2003 (ora d.lgs. 81/2015).

Art. 11 – Responsabilità personale

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l'Ente si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell'Ente, comprese le incombenze derivanti dal D.lg. 81/2007, Legge 123/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, gli appaltatori ed i loro dipendenti. I lavoratori di cui al d.lgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 (ora anche d.lgs. 81/2015) e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti dell'Assicurato obbligatoriamente iscritti all'INAIL.

Art. 12 – Validità territoriale

La presente assicurazione ha validità in Italia, San Marino, Città del Vaticano, negli stati dell'Unione Europea e nel Regno Unito.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B ALLA LETTERA DI INVITO

Art. 13 - Gestione danni in franchigia

La Società si impegna a gestire e liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché gestire e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie. Successivamente la Società provvederà a richiedere all'Assicurato il rimborso dell'importo delle franchigie previste dalla presente polizza. A tale scopo la Società, entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare all'Assicurato la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione di sinistri dell'anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia a carico dell'Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia. L'Assicurato entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

Art. 14 Precisazione

Ai fini della garanzia RCT, d'accordo fra le parti, si stabilisce che saranno inoltrati dall'Assicurato unicamente i sinistri per i quali pervengano richieste di risarcimento danni. L'Assicurato si impegna a tenere nei propri archivi i verbali (scritture interne) riguardanti altri eventi per i quali non perviene richiesta di risarcimento. Qualora la stessa pervenga fuori dei termini previsti dalle norme che regolano l'assicurazione in generale, la Compagnia si impegna a prendere comunque in carico il sinistro.

SEZIONE 4 – R.C. AMMINISTRATORI, DIRETTORE, PROGETTISTI E DIRETTORI LAVORI

PARTE PRIMA – PERDITE PECUNIARIE

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato (intendendosi sia il consiglio di amministrazione sia i suoi singoli componenti, il direttore generale, i dirigenti, i singoli dipendenti) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali descritte in polizza.

Per perdite pecuniarie si intende il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali o di danneggiamenti a cose.

L'assicurazione vale altresì per le somme che, in conseguenza delle citate responsabilità, siano poste a carico dell'assicurato alla definizione del giudizio promosso dal CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. a norma delle vigenti disposizioni per l'esercizio del diritto di rivalsa ad essa spettante.

La garanzia è prestata esclusivamente per il fatto proprio di ciascun soggetto assicurato.

Art. 2 Rischi esclusi

L'assicurazione non vale per le perdite pecuniarie conseguenti a:

- a) Smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore nonchè per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;
- b) Attività svolta dall'assicurato quale componente di consigli di amministrazione di enti o società diversi dal contraente;
- c) Inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, non che a danno ambientale;



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B ALLA LETTERA DI INVITO

- d) Omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizza di assicurazione e pagamento dei premi di assicurazione;
- e) Responsabilità contrattuale e responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge;
- f) Scelte e decisioni di natura discrezionale, attività di consulenza e, comunque, mancato raggiungimento del fine o insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- g) Connessi a provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazioni e aventi in ogni caso natura ablatoria;
- h) Violazione di norme fiscali o pagamento di sanzioni di natura fiscale;
- i) Danni di qualsiasi natura derivanti dal mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. rischio 2000);
- j) Attività di progettazione, direzione dei lavori, collaudo, relative ad opere civili, industriali, commerciali, rurali, tecniche, artistiche, stradali, idriche, forestali;

L'assicurazione non vale inoltre per i danni derivanti da provvedimenti:

- k) Presi in assenza o in difformità anche di un solo parere obbligatorio ai sensi di legge o della proposta del responsabile procedimento;
- l) Immediatamente eseguibili se non trasmessi, ove previsto dalla legge e nei tempi indicati, all'organo di controllo o da questo annullati.

PARTE SECONDA – DANNI CORPORALI E MATERIALI

(garanzia per i dipendenti tecnici)

Art. 3 Oggetto dell'assicurazione

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'attività di progettazione o direzione dei lavori, svolta per conto del contraente, di edifici commerciali, rurali, industriali, civili, strade(esclusi ponti, viadotti, gallerie), impianti per la distribuzione delle acque, fognature urbane, per opere il cui costo complessivo singolo non superi Euro 5.000.000,00.

Limitatamente ai soli errori di progettazione e direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali e nelle quali si eseguono i lavori oggetto dell'appalto, provocati da rovina totale o parziale delle opere stesse.

La garanzia comprende altresì le somme che siano poste a carico dell'assicurato alla definizione del giudizio promosso dal CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. a norma delle vigenti disposizioni per esercizio della rivalsa questa conferenti.

Art. 4 Rischi compresi

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni:

- Derivanti da svolgimento di incarichi di preposto al servizio di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro in base al disposto del d.lgs. 81/2008 e relative norme attuative;



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B ALLA LETTERA DI INVITO

- Conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Questa estensione di garanzia è prestata con un massimo risarcimento pari ad Euro 150.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa

Art. 5 Rischi esclusi

L'assicurazione non vale:

- a) Se, al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale indicata in polizza, l'Assicurato non era:
 - regolarmente iscritto al relativo albo professionale se laureato in architettura o in ingegneria;
 - in possesso di regolare abilitazione all'esercizio della professione (diploma di geometra o titoli equipollenti);
- b) Sei lavori progettati o diretti non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle leggi o dai regolamenti;
- c) Per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
- d) Per i danni da furto e a cose altrui derivati da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- e) Per i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- f) Per danni a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- g) Per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;
- h) Per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge;
- i) Per danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;

La garanzia non vale inoltre:

- j) Per i danni derivanti dalla detenzione e/o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
- k) Per i danni conseguenti a (salvo quanto previsto al precedente articolo 4 della presente sezione):
 - Inquinamento in genere, comunque cagionato nonché a danno ambientale;
 - Esalazioni fumogene e/o gassose;
 - Scolo di acque di lavaggio o utilizzate per le lavorazioni;
 - Interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi sotterranei, di falde acquifere ed in quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Relativamente alla costruzione di stabilimenti industriali, la garanzia non vale per la responsabilità civile dell'assicurato conseguente alla progettazione o direzione di lavori di montaggio degli impianti specificamente connessi attività industriale svolgentisi nello stabilimento stesso



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B ALLA LETTERA DI INVITO

PARTE TERZA – NORME COMUNI ALLA PARTE PRIMA E SECONDA

Art. 5 Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al Contraente e ai soggetti indicati nel corso del periodo dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre cinque anni prima della data di effetto dell'assicurazione e non siano state ancora presentate neppure al C.O.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A..

L'assicurato dichiara, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione.

Gli assicurati che, durante il periodo di validità del presente contratto, cessano dal loro incarico per ragione diversa da provvedimenti disciplinari o giudiziari continuano a beneficiare della garanzia per le richieste di risarcimento che pervengono nei loro confronti, semprechè siano riferite a comportamenti colposi posti in essere nel periodo previsto in polizza e comunque non oltre la data di cessazione dall'incarico o dal servizio.

Coloro che subentrano nel medesimo incarico o servizio ai soggetti anzidetti sono considerati assicurati per le richieste di risarcimento che pervengono i loro confronti nel periodo di efficacia dell'assicurazione, semprechè siano riferite a comportamenti colposi posti in essere dal momento dell'incarico o servizio presso l'ente contraente.

Allo scadere del presente contratto il Contraente potrà richiedere alla Società di mantenere in vigore la garanzia per le richieste di risarcimento pervenute dopo detta cessazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di attività coperto dalla presente assicurazione.

In tal caso il contratto andrà prorogato, mediante apposita appendice, per un periodo di 5 (o 10) anni, dietro versamento in unica soluzione di un premio pari a 3 (o 5) annualità di polizza.

Rimane confermata la facoltà di recesso per sinistro da parte della Società anche durante il periodo di proroga contrattuale di cui sopra.

Art. 6 Sospensione e/o interruzione di attività

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'assicurato per danni derivanti da sospensione e/o interruzione di attività industriali, commerciali, agricole, o di servizi, purchè derivanti da sinistri indennizzabili a termini di polizza.

Questa garanzia è prestata con un massimo risarcimento pari ad Euro 500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

Art. 7 Ente di appartenenza e pubblica amministrazione

Si conviene che l'ente di appartenenza, la pubblica amministrazione, e, comunque, il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. sono considerati terzi. Questa garanzia è prestata con un massimo di risarcimento pari ad Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 8 Limite di risarcimento – scoperto

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza, salvo dove diversamente regolamentato, del massimale di Euro 500.000,00 per ciascuna annualità assicurativa, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'assicurato nello stesso periodo, con applicazione dello scoperto del 10% a carico dell'assicurato con i seguenti minimi e massimi:



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B ALLA LETTERA DI INVITO

- a) Per i danni di cui all'art. 4 della presente sezione: minimo di Euro 5.000,00;
- b) Per i danni di cui all'art. 7 della presente sezione: minimo di Euro 1.000,00;
- c) Per tutti gli altri danni: minimo di Euro 250,00, massimo di Euro 10.000,00.

Se l'assicurato stipula altre polizze che coprono gli importi compresi negli scoperti, al presente polizza è priva di ogni efficacia a partire dal giorno di stipulazione della nuova polizza.

La garanzia viene prestata entro il massimale indicato per sinistro e annualità assicurativa il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più assicurati.

Art. 9 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

Art. 10 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere in Italia, San Marino, Città del Vaticano, negli stati dell'Unione Europea e nel Regno Unito.

Art. 11 Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.

Art. 12 Cessazione dalla funzione di singoli assicurati

(Amministratori, Direttore Generale, dipendenti)

E' data facoltà agli assicurati o ai loro eredi, escluso il caso di:

- Cessazione dalla funzione per licenziamento da parte dell'Ente di appartenenza;
- Radiazione o sospensione dell'assicurato, per qualsiasi motivo, dall'albo professionale;

di assicurarsi, in modi e termini analoghi a quelli previsti dal presente contratto e a condizioni da concordare, per le richieste di risarcimento, relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della presente assicurazione, che pervengano nei dieci anni successivi alla cessazione dell'incarico svolto per conto del Contraente.

Tale facoltà si intende valida a condizione che:

- 1) La richiesta di copertura venga comunicata alla Società prima della cessazione del rapporto di impiego o del mandato con il Contraente;
- 2) Il presente contratto sia in vigore alla data della richiesta di copertura;
- 3) L'assicurato o i suoi eredi provvedano, entro i trenta giorni successivi alla data di cessazione dalla funzione, al perfezionamento di apposito polizza.

Si conviene che la garanzia di Responsabilità Civile prestata con la presente polizza non comprende i danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B ALLA LETTERA DI INVITO

SEZIONE 5 – MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Art. 1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi €2.500.000,00 unico per ogni sinistro

Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro €2.500.000,00 unico per ogni sinistro

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art. 1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Ogni e qualsiasi danno a cose e persone, salvo ove previste franchigie differenti	I massimali RCT/O di polizza per annualità assicurativa	€ 300,00
Danno biologico	I massimali R.C.O. di polizza per annualità assicurativa	€2.500,00 per sinistro
Malattie Professionali	I massimali R.C.O. di polizza per annualità assicurativa	Nessuno
Interruzioni e sospensioni di attività	€ 500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Danni da Furto	€ 5.000,00 per danneggiato, massimo € 50.000,00 per annualità assicurativa	Nessuno
Danni a mezzi di trasporto	€ 500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	€ 250,00 per veicolo danneggiato



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

ALLEGATO B ALLA LETTERA DI INVITO

Danni a cose in consegna e custodia	€ 250.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Scoperto 10% con il minimo di € 100,00 per sinistro
R.C. Fabbricati	€ 2.000.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Scoperto 10% con il minimo di € 150,00 per sinistro
Danni da rimozione veicoli	€ 100.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Nessuno
Danni da inquinamento accidentale	€ 500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Scoperto 10% minimo € 5.000,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 250.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Scop. 10% con minimo di € 1.500,00 per sinistro
Danni a mezzi sotto carico e scarico	€ 200.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	franchigia fissa di Euro 100,00 per sinistro.

Nota: Per la sezione 4 valgono limiti, franchigie e scoperti ivi indicati